



Regione  
Lombardia

ASL Lodi

Prot. Gen. n. 2995 /15  
Tit. 01 Cl. 01 Sott. 01

Lodi, 30-07-2015

Ai Medici di Medicina Generale

Ai Pediatri di Famiglia

Oggetto: diffusione sul territorio regionale della Ricetta Elettronica Dematerializzata (DEM)

Richiamate le precedenti note relative all'oggetto, si comunica che la Regione, a seguito di richieste di chiarimenti, ha fornito le seguenti precisazioni relativamente all'obbligo della ricetta elettronica.

"L'obbligatorietà della produzione di ricette dematerializzate da parte dei medici prescrittori trova fondamento nel d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni con l.n. 221/2012 e richiamato nella nota della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2015.0020210 del 6.07.2015, laddove all'art.13 dispone: "le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e, sulla base del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L 27 febbraio 2015 n. 11, al 90 per cento nel 2016. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. **L'inosservanza di tale obbligo**

**comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto**

**legislativo 30 marzo 2001, n. 165"**, il quale stabilisce che: "L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, **in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.** Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo

dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento".

Pertanto il richiamo al medesimo adempimento contrattuale previsto in ACN (art. 59 ter ACN MMG e 58 ter ACN PDF) è subordinato ad un superiore obbligo di legge, tant'è che non è "derogabile" da contratti o accordi collettivi. Omissis..."

Sulla base di quanto sopra espresso, vista l'importanza del progetto, considerato anche i reiterati inviti a prescrivere le ricette in formato dematerializzato, **ottemperando ad obbligo previsto da norme nazionali** ed evitando di incorrere in sanzioni, si sollecitano i medici che a tutt'oggi non hanno ancora iniziato a prescrivere o non lo fanno con costanza e sistematicità, adeguando, se necessario, la propria cartella clinica qualora non ancora effettuato, a prescrivere in modalità dematerializzata.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Fabio Russo



Responsabile del procedimento: Dr. Lorenzo Colonna

